Corte di Cassazione - Civile (Espianto di organi e copertura assicurativa)



II fatto

Un paziente ha citato in giudizio il Ministero della Salute, la Regione e la ASL per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di intervento di espianto di un rene, come donatore, presso il reparto di patologia speciale chirurgica del Policlinico. Ha sostenuto di aver riportato gravi lesioni fisiche ed anche sofferenze psicologiche (spondilosi lombare, discopatia, stati depressivi e schizofrenia), in quanto sono state omesse o eseguite in modo errato le indagini richieste dalla legge per accertare l'attitudine psicologica del donatore.

Il diritto

Il contratto di espianto di un rene è assimilabile a quello di prestazione d'opera e si perfeziona solo se vengono osservati scrupolosamente i requisiti previsti dalla Legge n. 458/67 e richiede, per essere valido ed efficace, una protezione del donatore per i rischi e un'assoluta gratuità. Ne consegue che tra gli elementi essenziali rientra indiscutibilmente la sussistenza di una garanzia assicurativa per i rischi immediati e futuri.

Esito del giudizio

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi promossi dalla struttura sanitaria e dall'impresa assicurativa e compensato tra le parti le spese del giudizio.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile - Sez. III; Sent. n. 1874 del 28.01.2013